

**NOTIFICAZIONE PER PUBBLICI PROCLAMI
IN ESECUZIONE DEL DECRETO N. 947/2023 RESO DAL CONSIGLIERE DELGATO
DELLA III SEZIONE DEL CONSIGLIO DI STATO NELL'AMBITO DEL RICORSO
IN APPELLO R.G. N. 5639/2023**

* * *

SUNTO DEL RICORSO IN APPELLO R.G. N. 5639/2023

PROPOSTO INNANZI AL CONSIGLIO DI STATO

attivato nell'interesse di **A. R. (C.F.:)**, rappresentato e difeso giusta procura *ad litem* rilasciata in calce al ricorso dal Prof. Avv. Ernesto STICCHI DAMIANI (STCRST41E16D862W – PEC: sticchidamiani.ernesto@ordavvle.legalmail.it – Fax 0832/247893) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Roma, P.zza San Lorenzo in Lucina, n. 26

CONTRO

- **MINISTERO DELL'INTERNO**, in persona del Ministro *p.t.*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- **MINISTERO DELL'INTERNO, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale**, in personale del Direttore Centrale *p.t.*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

MINISTERO DELL'INTERNO, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile, Commissione Medica, in personale del legale rappresentante *p.t.*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

- **MINISTERO DELL'INTERNO, Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso pubblico e della Difesa Civile, Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco**, in personale del Dirigente Generale Capo *p.t.*, rappresentato e difeso *ope legis* dall'Avvocatura Generale dello Stato;

NONCHE', OVE OCCORRA, NEI CONFRONTI DEL

Sig....., controinteressato evocato ma non costituito nell'ambito del giudizio di primo grado

* * *

Il Sig. A. R. ha proposto il surrichiamato appello dinanzi al Consiglio di Stato chiedendo l'annullamento e/o la riforma, previa sospensione dell'esecutività, della sentenza n. 5932/2023, pubblicata in data 06.04.2023, con cui il TAR Lazio, Sezione *Prima Quater* di Roma, ha – **all'esito di integrazione del contraddittorio per pubblici proclami disposta giusta ordinanza n. 9416/2022, pubblicata il 12.12.2022** - rigettato il ricorso R.G. n. 9416/2022 dallo stesso promosso avverso i provvedimenti adottati dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del

Soccorso Pubblico e della Difesa Civile della Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale del Ministero dell'Interno e disponenti la sua esclusione dal concorso pubblico, per esami, a n. 87 posti nella qualifica di Vice Direttore del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco.

* * *

FATTO

Il Sig. A. R., in punto di fatto, nella propria impugnativa ha osservato che:

1. Con decreto n. 142 del 20.04.2020, il Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile della Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale del Ministero dell'Interno bandiva un concorso pubblico, per esami, a n. 87 posti per la qualifica di Vice Direttore del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco (con una riserva del 25% dei posti in favore del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco e del 10% in favore del personale volontario del medesimo Corpo).

Nello specifico, a norma dell'art. 2, lett. d) dello stesso bando, tra i requisiti richiesti ai fini dell'ammissione al concorso figurava quello della *“idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con il regolamento del Ministero dell'Interno 4 novembre 2019, n. 166”*, a mente del quale – per l'accesso ai ruoli del personale che espleta funzioni operative (così come il ruolo dei direttivi a cui appartiene la qualifica di Vice Direttore, oggetto del concorso in questione) – è previsto il possesso di *“parametri fisici conformi a quanto previsto dall'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207”* (cfr.: art. 1, co. 1, lett. b del prefato Decreto ministeriale n. 166/2019, ...).

2. L'odierno appellante - in possesso della laurea in Ingegneria Civile, nonché della correlata abilitazione all'esercizio della professione - formulava domanda di partecipazione alla procedura *de qua* in data 19.05.2020 e, a seguito del superamento delle successive prove di concorso (una prova scritta e una prova orale), veniva poi collocato in qualità di idoneo nella graduatoria finale, approvata giusta decreto dipartimentale n. 55/2021 e successivamente rettificata con decreto n. 150 del 14.07.2021.

3. Nell'ambito della graduatoria finale di cui al testè citato decreto n. 150/2021 l'appellante si collocava alla posizione n. su 160 idonei e, con lo stesso provvedimento, venivano dichiarati vincitori n. 87 idonei, ivi compresi quelli appartenenti alle categorie riservatarie previste dal bando di concorso.

Cosicché, le prime ... posizioni in graduatoria (unitamente alle posizioni nn. 81, 89, 90, 91, 92, 94, 104, 107, 112, 113, 115, 116, 118, 129, 130, 142) venivano utilizzate in tale prima tornata di assunzioni.

4. In seguito, essendo emerse nuove possibili assunzioni, la medesima graduatoria veniva utilizzata per la copertura di ulteriori posti disponibili, segnatamente fino alla posizione ricoperta dall'appellante.

Di talchè, nei giorni 9 e 10.06.2022, l'appellante, ai sensi di quanto disposto dall'art. 12 del bando di concorso, veniva sottoposto agli accertamenti per l'idoneità psico-fisica e attitudinale utile per l'assunzione, di cui al citato art. 2, co. 1, lett. d) dello stesso bando, da parte della Commissione medica all'uopo nominata mercè decreto dipartimentale n. 58 del 19.04.2021.

Sennonchè, all'esito di tale visita, l'appellante sorprendentemente apprendeva, giusta la notifica via pec del decreto direttoriale prot. n. 0000206 del 20.06 u.s. del Ministero dell'Interno, di non essere stato giudicato idoneo e, pertanto, di essere stato escluso dal concorso.

5. A fronte di tanto, l'Ing. A. R.:

- per un verso, lo stesso giorno del 20.06.2022, si sottoponeva ad esame presso Struttura Pubblica, vale a dire la U.O. Ospedaliero territoriale dell'ASL LE, la quale, come da documentazione allegata in atti, di cui innanzi più diffusamente si dirà, riscontrava invece tutt'altra percentuale, segnatamente **pari al** e, dunque, pienamente entro il valore previsto per legge;

- per altro verso, contestualmente, formulava istanza di accesso, richiedendo all'Amministrazione di ottenere copia: del verbale relativo alle visite mediche effettuate in data 09/10.06.2022 e, in particolare, del verbale n. 25 del 10.06.2022; di ogni altro atto/verbale, a quest'ultimo presupposto e/o correlato, specie se riguardante le modalità di esecuzione dei relativi accertamenti strumentali a cui A. R. è stato sottoposto.

6. Non solo, di lì a breve e nelle more del rilascio della richiesta documentazione, A. R. si sottoponeva, in data 22.06.2022, ad altro esame, in tale occasione effettuato presso la Casa di Cura ..., Struttura Ospedaliera accreditata con il S.s.n., che confermava l'inattendibilità del dato rilevato in sede di accertamento d'esame dalla Commissione ministeriale.

7. Poscia, a fronte del sollecito effettuato dallo scrivente difensore, l'Amministrazione, tramite pec del 15.07.2022, rilasciava la suindicata documentazione richiesta, la quale veniva sottoposta all'attenzione del Dr., iscritto all'Ordine Nazionale dei Biologi che, già con propria relazione tecnica del 27.07.2022 (in linea con l'ulteriore, successivamente resa in data 19.04.2023, all'esito del giudizio di primo grado e di cui si dirà), concludeva per la inattendibilità degli accertamenti e dei dati rilevati dalla Commissione medica in occasione delle visite che hanno comportato l'esclusione di A. R. dal concorso.

8. A fronte di tanto, A. R. – avendo in percentuale ben inferiore rispetto a quella registrata in sede di concorso e, dunque, entro i parametri di legge – proponeva quindi il ricorso

R.G. n. 9416/2022 dinanzi al TAR di Roma, chiedendo l'annullamento, previa sospensione dell'efficacia, dei provvedimenti che avevano illegittimamente disposto la propria esclusione, nonché richiedendo che venisse disposta apposita verifica, onde accertare il relativo possesso del requisito prescritto dal combinato disposto dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.M. n. 166/2019 e dall'Allegato A, D.P.R. n. 207/15.

9. In accoglimento di tale richiesta, il TAR di Roma, con ordinanza n. 12343/2022, disponeva la verifica secondo le seguenti, specifiche, modalità:

- della verifica sarebbe stata *“...incaricata la Commissione medica interforze di seconda istanza di Roma operante nell'ambito del Comando sanità e veterinaria del Comando logistico dell'Esercito, con facoltà di avvalersi della consulenza resa da specialisti dipendenti da strutture legate all'Amministrazione”*;

- l'Amministrazione avrebbe dovuto provvedere, da una parte, a fornire alla Commissione tutta la documentazione occorrente ai fini della verifica, dall'altra, a compiere *“...l'accertamento del ricorrente, specificando conclusivamente se lo stesso presenti la causa di non idoneità indicata nel provvedimento impugnato”*.

Mentre, quanto alla formulazione dei quesiti a cui la Commissione avrebbe dovuto rispondere, il TAR di Roma così si pronunciava:

- *“se l'eventuale scostamento tra quanto accertato in sede di verifica e quanto accertato dalla p.a. in sede concorsuale sia dipeso da eventi successivi all'accertamento contestato...”*;

- *“se – e in che misura – l'eventuale errore compiuto dalla p.a. in ordine alla misurazione ... ha influito sugli esiti dell'accertamento disposto in sede concorsuale”*;

- *“se le osservazioni in ordine all'inattendibilità dell'accertamento svolto in sede concorsuale contenute nella relazione tecnica del dott. ...sono o meno fondate”*.

10. A fronte di tanto, la Commissione medica interforze di II istanza di Roma, con propria nota prot. n. 0004370 del 04.10.2022, delegava il Dipartimento Militare di Medicina Legale di Bari a sottoporre a visita medico-collegiale la persona del Sig. A. R.

L'accertamento ...in questione veniva effettuato in data 25.10.2022, allorquando l'appellante, convocato da prefato Dipartimento, si recava presso la CMO di Bari, laddove veniva sottoposto a visita, nonché ad esame, all'esito dei quali veniva poi formulato il seguente giudizio diagnostico: “attuale normale sviluppo somatico con i seguenti parametri: ... (cfr. il relativo verbale BL/G n. BA122002532 del 25.10.2022, allegato in atti) e, dunque, nell'uno perfettamente in linea con i parametri ministeriali, nell'altro e parallelamente, confutando il dato erroneamente riscontrato in sede concorsuale.

Sulla scorta di tale giudizio diagnostico – nonché “...di tutta la documentazione...agli atti (tra cui: la dichiarazione resa in data 19.10.2022 dal Dr. della U.O.S. del P.O. ... di Lecce e la relazione tecnica del 24.10.2022 del consulente dell’appellante, Dr. ..., di cui appresso si dirà, n.d.s.)” – il Comando Sanità e Veterinaria della Commissione medica interforze di II^a istanza di Roma, con proprio verbale modello BL/G n. BA122002532 del 21.11.2022, così riscontrava quanto richiestogli dal TAR di Roma:

- “Dall’esame di tutto quanto riportato nel verbale di visita medica delegata, nonché di tutta la documentazione sanitaria agli atti, questa Commissione ...ha accertato che i parametri ... rilevati - con valori di =% - rientrano in quelli previsti: dal Decreto Ministeriale 04/11/2019 n. 166 art. 1, comma 1, lettera b, e dal D.P.R. n. 207 del 17/12/2015, art. 3, comma 2. Infatti il valore deve essere compreso tra (≥ 7 e ≤ 22), così come riportato nella predetta tabella “A” allegata al citato D.P.R.”;

- “Pertanto, la scrivente ritiene che, in capo al ricorrente, sussista IDONEITA’ nella qualifica di vice direttore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco”.

Riguardo agli altri quesiti posti dal Giudice Amministrativo di primo grado, la medesima Commissione ministeriale poi così testualmente si esprimeva, *expressis verbis*, riportando che:

- “...può ragionevolmente rispondere che, non si può escludere che un’eventuale rilevante ... possa aver influito sui parametri riscontrati in sede di verifica (id est: alla prefata data del 25.10.2022, n.d.s.) considerato il lasso temporale intercorso”;

- riguardo al requisito relativo, veniva comunque rilevato che “...la stessa, in sede di selezione, è risultata essere inferiore “...rispetto a quella riscontrata in sede di verifica”;

- con precipuo riferimento “...alle affermazioni del” venivano pienamente condivise e “...ritenute corrette le precauzioni da mettere in atto prima dell’esecuzione dell’esame...”.

Di talchè, proprio la suddetta verifica – avendo riconosciuto A. R. pienamente idoneo rispetto alla qualifica di vice direttore del Corpo nazionale dei vigili del fuoco – confermava apertamente:

- per un verso, la chiara distonia con la percentuale di, per come precedentemente riscontrata in sede concorsuale a danno del primo;

- per altro verso e parallelamente, che la differenza ...emersa tra quella rilevata in occasione delle prove concorsuali nel giugno 2022 e quella correttamente registrata in occasione della verifica materialmente effettuata presso la CMO di Bari nell’ottobre successivo era stata considerata, ma solo in termini di mera eventualità;

- inoltre, oltre a riscontraredifferentemente misurata nelle citate due situazioni, la Commissione di verifica condivideva altresì i rilievi formulati dal citato tecnico di parte del ricorrente che, nella surrichiamata relazione, aveva appunto appalesato tutta una serie di

circostanze e precauzioni che, secondo lo stesso Dr. ..., potevano aver negativamente condizionato la misurazione per come *illo tempore* effettuata in ambito concorsuale.

D'altro canto, l'inattendibilità del dato oggetto del contendere erroneamente rilevato in occasione di detto concorso era, a ben vedere, già di per sé evidente e direttamente desumibile:

- in primis, dalle diverse misurazioni e dagli accertamenti all'uopo immediatamente effettuati da A. R., come visto, lo stesso giorno in cui ebbe contezza del verbale negativo della Commissione, vale a dire in data 20.06.2022, presso la Struttura pubblica dell'ASL LE, le cui certificazioni fanno chiaramente pubblica fede ed hanno attestato, inequivocamente, una percentuale di (....%) entro i limiti legislativamente previsti, ma invero anche, da lì a breve, presso la Casa di Cura ..., accreditata con il SSN;

- *in secundis*, anche dalla surrichiamata perizia resa dal consulente di parte (peraltro confermata dalla successiva perizia del 19.04.2023 di cui si dirà innanzi), con cui, motivatamente, il Dr., incaricato da A. R., ha articolato tutte quelle ragioni che rendevano e rendono a tutt'oggi implausibili gli accertamenti effettuati in sede concorsuale.

11. A fronte di tanto, all'esito della Camera di Consiglio del 09.12.2022, il TAR di Roma, con ordinanza n. 16622/2022, conscio delle positive risultanze della verifica emerse in favore del ricorrente, disponeva l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami “...*nei confronti di tutti i soggetti...*” che, per suo espresso riconoscimento, avrebbero potuto “...*patire un pregiudizio dall'accoglimento del ricorso, ovvero di tutti i soggetti (vincitori e idonei) collocati nella graduatoria finale della procedura concorsuale*”, tanto ai precipui “*fini della decisione della controversia*”.

D'altro canto, ove così non fosse stato, il TAR – lungi dal disporre un'integrazione del contraddittorio – ben avrebbe potuto, proprio in tale occasione, rigettare l'istanza cautelare formulata dal ricorrente.

12. A fronte della disposta richiesta di integrazione del contraddittorio, l'odierno deducente poneva in essere quanto necessario a dare seguito in tal senso, disponendo le relative pubblicazioni sul sito istituzionale del Ministero, nel rispetto della tempistica assegnata dal TAR.

Purtuttavia, quest'ultimo, all'esito dell'udienza cautelare poi tenutasi in data 21.02.2023, del tutto sorprendentemente, mutava inopinatamente rotta rispetto alle proprie precedenti determinazioni, posto che decideva di trattenere la causa per la decisione, da rendersi direttamente tramite possibile sentenza pronunciata in forma semplificata, ex art. 60 C.P.A.

Ed invero, con sentenza n. 5932/2023, poi pubblicata il successivo 06.04.2023, rigettava il ricorso in questione, sulla scorta delle seguenti, sia pur erronee, sostanziali statuizioni:

- il TAR di Roma, dopo aver richiamato alcune pronunce rese in tal materia, ha escluso che, nel caso di specie, potesse essere ravvisata quella pluralità di “...*elementi concretamente idonei a far dubitare dell’attendibilità dell’esame effettuato dalla commissione...*”;

- quanto al dato di misurazione, ha affermato che “...*l’eventuale errata misurazione ...non è stata determinante per l’adozione del provvedimento di inidoneità, non essendo riconducibile a tale eventuale errore il superamento della soglia massima ... garantita*”;

- relativamente alle certificazioni mediche prodotte in giudizio da A. R. e che inequivocamente dimostrano che “...*dieci (10) e dodici (12) giorni dopo l’esame svolto nell’ambito della procedura concorsuale lo stesso aveva una ...pari rispettivamente al ...% e al ...%*”, il primo Giudice ha acriticamente, quanto invero erroneamente, rilevato che “...*non sia possibile escludere che i parametri di del ricorrente possano essere modificati in maniera significativa (...dalle non indifferenti oscillazioni accertate proprio nei verbali delle visite dallo stesso svolte in data 20 e 22 giugno 2022)*”;

- quanto alle contestazioni, mosse dal consulente di parte Dr., in ordine “...*alle modalità di misurazione adottate dalla commissione medica...*” riguardo agli accorgimenti precauzionali da seguire in sede di misurazione (e peraltro pienamente condivise in sede di verifica), il TAR di Roma le ha erroneamente ritenute “...*non rilevanti, ai fini dell’accoglimento del ricorso*”, da cui il censurabile rigetto dello stesso.

13. Avverso tali confutabili statuizioni – la cui erroneità emerge, *in primis*, raffrontandole con una lettura organica delle risultanze e delle conclusioni, per come espresse dalla Commissione di verifica, vieppiù poi sulla scorta delle attestazioni rivenienti dalle Strutture pubbliche e private che effettuarono le adeguate misurazioni, immediatamente a ridosso dell’intervenuta esclusione, da ultimo peraltro confermate, come si vedrà, anche dall’ulteriore relazione da ultimo resa dal consulente di parte, Dr., in data 19.04.2023, dalle attestazioni dell’8.05.2023 e del 19.10.2022, rese dal Dr. del P.O. ... dell’ASL LE, nonché dalla relazione del 30.05.2023, a firma del Dr. – A. R. ha quindi proposto innanzi all’Ecc.mo Consiglio di Stato il gravame in questione, iscritto al R.G. n. 5639/2023.

14. Parallelamente alla proposizione dei citato gravame, l’odierno deducendo produceva apposita istanza ai sensi dell’art. 41, co.4, C.p.a., chiedendo di essere autorizzato a procedere all’integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, mediante la pubblicazione del surrichiamato appello, nonché di ogni eventuale altro provvedimento ritenuto necessario, sul sito del Ministero dell’Interno, ovvero mediante altre modalità che sarebbero state indicate dallo stesso Consiglio di Stato.

15. Tale richiesta veniva positivamente accolta con decreto n. 947 del 12.07 u.s., con cui il Consigliere Delegato della III^a Sezione del C.d.S. autorizzava, la notifica per pubblici proclami dell'epigrafato appello iscritto al R.G. n. 5639/2023.

A tale provvedimento giudiziario si provvede pertanto a dar seguito all'uopo richiamando quanto già riportato dal ricorrente nel corpo dell'impugnativa proposta, in punto di

DIRITTO

I. L'appellata pronuncia del TAR di Roma è, innanzitutto, censurabile sotto un principale, quanto dirimente, aspetto fondamentale, ovverosia laddove ha ritenuto di poter laconicamente affermare che: *"...il ricorrente non ha prodotto in atti ulteriore documentazione che – unitariamente considerata in uno con il (possibile) minimo errore commesso dalla commissione medica nella misurazione ... – risulti idonea a mettere in dubbio l'attendibilità dell'esame svolto in sede concorsuale..."*.

Orbene, si fa a dir poco fatica a comprendere come il TAR di Roma abbia potuto rendere una simile affermazione se è vero, com'è vero, che l'appellante, nell'ambito del giudizio di *prime cure*, si era ben fatto carico di produrre in atti non solo le certificazioni che lo stesso TAR ha poi tuttavia apoditticamente ritenuto *"...di non poter considerare significative"* - ovverosia quelle relative agli esami a cui l'appellante, come visto, si era sottoposto in data 20 e 22 giugno 2022, presso Strutture pubbliche e private accreditate con il S.s.n., nell'immediatezza della sua esclusione dal concorso - ma invero anche:

- la perizia del 27.07.2022, con cui, minuziosamente, il consulente di parte di A.R., Dr., articolava, motivandole, tutte quelle specifiche ragioni che dimostravano, e tutt'oggi confermano, l'inattendibilità degli accertamenti effettuati in sede concorsuale;

- la successiva documentazione medica del 19.10.2022, promanante sempre da struttura pubblica dell'ASL LE, con cui il Responsabile del P.O. ... di Lecce, nell'attestare la riscontrata rispondenza del valore di ... rilevato su A.R. rispetto a quello richiesto dalla legge, motivava espressamente l'erroneità della rilevazione di tale dato, per come effettuata dalla Commissione di concorso.

A fronte di tanto, è del tutto evidente come la suindicata affermazione del TAR di Roma scaturisce da una parziale, quanto generica, disamina della documentazione di parte depositata in atti nell'ambito del giudizio di primo grado, e ciò risulta tanto più palmare alla luce della rilevante circostanza secondo cui l'Organo verificatore individuato dallo stesso TAR, non solo ha poi tenuto in debito conto tutta tale citata documentazione, ma, altresì, ha compiuto gli accertamenti dovuti e le proprie valutazioni anche, e soprattutto, alla luce di quanto ivi specificatamente riportato.

Consideri, infatti, codesto Ecc.mo Consesso come l'Organo verificatore ha reso le proprie conclusioni tanto in base ai dati riscontrati in sede di verifica, ma anche alla luce di tutta la citata documentazione sanitaria (referti esami eseguiti dall'appellante in data 20 e 22.06.2022 e, quindi, a ridosso della misurazione rilevata in sede concorsuale il 10.06.22 ed ulteriori, dichiarazione resa dal Dr. ... del P.O. ... di Lecce del 19.10.2022, relazione tecnico sanitaria del perito di parte Dr. ...) che, nella stessa sede, era stata fornita da A.R. e che, come visto, si trovava parimenti allegata in atti nell'ambito del giudizio di primo grado.

Ed invero:

- da una parte, la Commissione di verifica, nell'ambito della propria relazione, ha espressamente rilevato che le proprie considerazioni scaturivano: “Dall'esame...di tutta la documentazione agli atti...”;

- dall'altra, il Dipartimento Militare di medicina Legale di Bari, in seno al proprio verbale BL/G n. BA122002532 del 25.10.2022 di visita delegata, ha pedissequamente riportato gli stessi contenuti della prefata dichiarazione del Dr. ...i, nonchè della relazione del Dr.

I.a) Oltre a quanto innanzi, la gravata sentenza è, sotto altro versante, parimenti censurabile, quanto oggettivamente incontestabile, laddove ha travisato/obliterato quanto riscontrato dal proprio Verificatore, a fronte dello specifico quesito allo stesso assegnato del seguente tenore: “se l'eventuale scostamento tra quanto accertato in sede di verifica e quanto accertato dalla p.a. in sede concorsuale sia dipeso da eventi successivi all'accertamento contestato ...”.

Rispetto a tanto, come visto, l'Organo verificatore ha poi, ma solo teoricamente, ipotizzato: “non si può escludere che un'eventuale rilevante ... (rispetto alla misurazione riscontrata nel mese di giugno 2022 in sede concorsuale, n.d.s.) possa aver influito sui parametri riscontrati in sede di verifica...” (id est: alla data del 25.10.2022, in cui la stessa fu effettuata).

Ad onta di tanto il Giudice, non solo ha ignorato che il Verificatore aveva espresso tali considerazioni in termini giammai certi, ma semmai, in via del tutto teorica, quanto aspecifica, ma soprattutto che il medesimo si era espresso in tali termini considerando quanto emerso in occasione della verifica, con quanto precedentemente ben prima riscontrato in occasione del concorso.

E se tale meramente eventuale incidenza è stata espressa dal Verificatore raffrontando l'arco temporale, di quattro mesi, intercorso tra i due citati eventi, a maggior ragione, poi, tale evenienza risulta automaticamente escludibile considerando il più ristretto periodo consumatosi tra la data (10.06.2022) in cui fu effettuata la misurazione in sede concorsuale e quella del 20.06.2022, in cui A. R. si sottopose presso la Struttura pubblica della U.O.S. del P.O. ... di Lecce, le cui risultanze sconfessarono il dato emerso in sede concorsuale, giudizio di

inattendibilità, questo, confermato anche dall’ulteriore stessa analisi effettuata, due giorni dopo, presso la Clinica ..., accreditata con il S.s.n.

I.a.1) D’altro canto, non può certo disconoscersi che il Verificatore, nell’ambito della propria relazione conclusiva, si sia espresso, non a caso in termini chiaramente del tutto generici e, comunque, assolutamente eventuali.

Diversamente opinando, infatti, la locuzione che la Commissione di Verifica avrebbe dovuto adoperare – onde poter ritenere quantomeno sostenibile, quanto invece erroneamente statuito sul punto dal TAR di Roma – sarebbe stata un’espressione formulata in termini di oggettiva certezza, ad esempio, riscontrando che: “riguardo al quesito posto dal Giudice Amministrativo questa Commissione ritiene, o comunque è del meditato intendimento, che i differenti parametri, emersi in sede di verifica, siano stati condizionati nel lasso temporale intercorso”!

Ma così non è stato.

Sulla scorta di tanto risulta quindi anche qui acclarata la manifesta censurabilità della sentenza appellata.

I.a.2) Se già per quanto innanzi esposto la pronuncia di primo grado risulta indivisibile per aver obliterato/travisato le risultanze della Commissione, a maggior ragione poi la stessa sentenza si appalesa ancor più erronea ed inaccettabile:

- nell’uno in quanto ha omissso *in toto* di considerare adeguatamente l’intera documentazione prodotta in giudizio da A. R. (e quindi non solo i due citati certificati del 20 e 22.06.2022, peraltro erroneamente, come visto, ritenuti “non significativi”);

- nell’altro, poiché ha altresì equivocato sulla portata del teorico riscontro fornito dall’Organo verificatore, avendo infatti erroneamente ritenuto non solo che lo stesso si sia basato esclusivamente sulla disamina dei dati riportati in tali due certificati (e non piuttosto su tutto quanto emergente dall’intera documentazione prodotta, complessivamente considerata), ma anche che la risposta del verificatore abbia “inequivocamente” attestato che, nel caso di specie, la riduzione misurata all’appellante a ridosso della misurazione concorsuale sia dipesa, almeno secondo quanto implausibilmente affermato dallo stesso TAR, “...dalle non indifferenti oscillazioni del sig. ...accertate proprio nei verbali delle visite dallo stesso svolte in data 20 e 22 giugno 2022...”.

Ma così, come visto, non è e non può in alcun modo essere.

Posto che: laddove in conclusione della verifica positivamente effettuata nei confronti dell’appellante, il dato della variazione fosse stato ritenuto rilevante e determinante, la terminologia usata e la strutturazione del periodo in risposta al quesito del TAR di Roma – il quale, si ribadisce, richiedeva “se l’eventuale scostamento tra quanto accertato in sede di

verificazione e quanto accertato dalla p.a. in sede concorsuale sia dipeso da eventi successivi all'accertamento contestato” – sarebbero state completamente differenti e non in termini solo eventuali.

Diversamente opinando, si ribadisce, i Verificatori avrebbero dovuto invece affermare che quanto riscontrato sarebbe stato innanzitutto rilevante e, poi, anche oggettivamente determinante sui parametri riscontrati, ma tanto non è assolutamente avvenuto!

II. Né, d'altronde, poteva oggettivamente avvenire, tanto più già alla luce della documentazione medica complessivamente prodotta da A. R. in sede di verificaione, laddove emergevano, in particolare, gli accertamenti dallo stesso effettuati, altresì presso strutture pubbliche del S.s.n., nell'arco temporale ricompreso tra il 10.06.2022 (data della prova concorsuale) ed il 20 e 22.06.2022 (e, quindi, ad immediato ridosso della stessa).

Ed infatti.

II.a) Consideri l'Ecc.mo Consesso come, A. R.:

- in data **10.06.2022** è stato sottoposto agli accertamenti in sede di concorso con il seguente esito: ...;
- il successivo **20.06.2022**, alle ore 9.21, riceveva la notifica via pec della sua esclusione e, nella mattinata dello stesso giorno, si recava presso la U.O. Ospedaliero-Territoriale della ASL Lecce, diretta dal Dr. ..., laddove veniva sottoposto ad esame con esiti macroscopicamente divergenti rispetto a quelli rilevati in sede concorsuale: ...;
- il **22.06.2022**, ovvero sia dopo sole 48 ore dalla notifica della propria esclusione e dal prefato accertamento, compiuto presso la struttura pubblica dell'ASL LE, si recava presso la Casa di Cura ... di Lecce, convenzionata con il S.s.n., per eseguire un ulteriore esame che confermava l'erroneità della misurazione concorsuale, sulla scorta dei seguenti dati:

Orbene, ciò che da quanto sin qui rimarcato emerge *ictu oculi* lampante – e di tanto non v'è dubbio che si sia specificatamente avveduto l'Organo verificatore, essendo stati dettagliatamente riportati, i surriferiti dati, nell'ambito del citato verbale modello BL/G n. BA122002532 – è la **patente abnormità della sostanziale differenza esistente tra i dati rilevati in sede concorsuale e (anche solo) quelli della prima misurazione effettuata dall'appellante presso la struttura pubblica del P.O. ... di Lecce.**

Ciò in quanto, così come chiaramente già in prima battuta motivato dal consulente di parte ... nella sua citata prima relazione del 27.07.2022 e, da ultimo, ribadito nell'ulteriore, recente, relazione del 19.04.2023 – resa in merito allo specifico quesito formulatogli dall'appellante “...sulla rilevanza, o meno, che un'eventuale perdita ... possa aver avuto una effettiva, significativa, incidenza rispetto al dato percentuale di ... rilevato in occasione delle varie

misurazioni a cui detto Ingegnere è stato via via sottoposto, a partire da quella effettuata in sede concorsuale” – “...il dato...corrispondente alla prima misurazione ministeriale in sede concorsuale...” rappresenta <<...un tipico “outlier”, ovvero un valore anomalo e aberrante, chiaramente distante dalle altre misurazioni effettuate>>.

Ed invero, secondo lo stesso consulente, ponendo a raffronto <<...il valore **oggettivamente inattendibile** riscontrato in fase concorsuale dalla commissione ministeriale il 10.06.2022, dove veniva quantificata ... con il valore riscontrato il 20.06.2022 presso la struttura pubblica della ASL di Lecce...dove veniva quantificata ..., noteremmo tra le due:

1. una differenza ...;
2. una differenza ... ;
3. lasso di tempo di 10 giorni.

Cosicché, ha rilevato il consulente, “...Nel caso di A. R., nei giorni intercorsi tra la rilevazione svolta in sede concorsuale e la rilevazione presso la Struttura Pubblica della ASL di Lecce – ancora ignaro circa l’esito negativo della visita ministeriale – avrebbe dovuto bruciare l’equivalente in media di ... che...non è compatibile con le condizioni fisiologiche dell’organismo umano” (sic).

Non solo, il Dr. ... ha altresì aggiunto che: “...alla perdita inverosimile di ..., avrebbe dovuto seguire una compensazione proveniente da altro compartimento, ad esempio ...Anche su questo punto, si rappresenta la assoluta e scientifica impossibilità di raggiungere tali valori ...”.

Sulla scorta di tali lineari ed inequivocabili osservazioni, quindi, il consulente di parte ha affermato che “...questa differenza dei valori riscontrata dalle due strutture pubbliche conferma la tesi secondo la quale la prima misurazione è inattendibile per oggettive condizioni inficianti l’esito del test e, tra queste, senza dubbio la fase di preparazione al test (descritta nella relazione tecnica dello scrivente del 27.07.2022), condivisa dalla commissione medico-collegiale del Dipartimento Militare di Medicina Legale dell’Aeronautica Militare di Bari (ovverosia dall’Organo Verificatore, n.d.s.)”.

Le suddette, corrette, considerazioni medico legali del Consulente di parte, trovano d’altronde piena condivisione nella dichiarazione dell’8.05.2023, resa dal Dr. ..., ... della U.O. Ospedaliero-Territoriale della ASL Lecce - laddove l’appellante, il 20.06.2022, si sottopose alla prima misurazione, subito dopo la sua esclusione dal concorso che ci occupa – in cui è stato ribadito ed ulteriormente esplicitato che: “...la, peraltro marginale, oscillazione, desumibile tra il dato registrato in occasione della visita che tale ultimo ha effettuato dinanzi alla Commissione di Concorso in data 10.06.2022 e quello rilevato, subito dopo, in data 20.06.2022, in sede degli accertamenti dallo stesso svolti sempre presso questa U.O. non può

incidere sulla valutazione già espressa dallo scrivente circa l'incondivisibilità della citata misurazione compiuta dalla Commissione esaminatrice".

Ed ancora.

A medesime valutazioni, rispetto a quelle suesposte, è altresì pervenuto il Dr. ..., il quale – nell'ambito della propria relazione del 30.05.2023, resa alla luce della disamina di tutta la documentazione riguardante l'appellante e relativa alla vicenda concorsuale *de qua* – ha anch'esso riconosciuto che la *"...divergenza...esistente tra i dati rilevati, solo pochi giorni prima, in sede concorsuale e quelli di cui ai referti degli esami che il Sig. A. R. ha eseguito in data 20.06.2022 presso la citata Struttura pubblica dell'ASL LE e, il successivo 22.06.2022 presso la Clinica ..., convenzionata con il S.s.n....non potrebbe essere giustificata, né tantomeno oggettivamente giustificabile dal punto di vista scientifico..."*.

Cosicchè, ha conclusivamente rilevato il Dr. ..., del tutto conformemente rispetto a quanto osservato dal consulente di parte Dr., nonché dal Dr. ..., *"...la suddetta, anomala, differenza di percentuale sia stata invece negativamente condizionata da altro diverso tipo di fattore – verosimilmente relativo alla metodica e/o alla precisione nella misurazione antropometrica per come effettuata in occasione di concorso – che rende le oscillazioni poi riscontrate sulla persona di A. R. del tutto irrilevanti, facendo piuttosto parallelamente ritenere oltremodo verosimile che dette cause esogene abbiano potuto alterare il valore dichiarato dalla stessa Commissione in sede di concorso"*.

Da qualsiasi prospettiva la si voglia considerare, dunque, le statuizioni rese dal TAR di Roma, per ciò che concerne le oscillazioni dal medesimo ritenute nel caso di specie erroneamente rilevanti, si appalesano oggettivamente incondivisibili e, in quanto tali, suscettibili di annullamento dell'intera pronuncia da parte di codesto Ecc.mo Consesso.

III. Ad ulteriore conferma di quanto sopra, la sentenza in questione merita parimenti il richiesto annullamento, sia pur sotto altro differente profilo, ove si consideri poi che la stessa Commissione di verifica, a conclusione della propria relazione, ha pienamente condiviso larga parte dei rilievi precedentemente espressi dal consulente di parte del ricorrente, Dr. ..., nella propria, prima, relazione del 22.06.2022.

Tant'è che, anche qui non a caso, nell'ambito della stessa verifica, la Commissione medica interforze – proprio *"Riguardo...alle affermazioni del Dr. ..."* - ha espressamente riconosciuto, ritenendo *"...corrette le precauzioni da mettere in atto prima dell'esecuzione dell'esame..."*, debitamente evidenziate proprio da tale professionista, Consulente dell'appellante.

Con conseguente erroneità della sentenza gravata laddove ha erroneamente ravvisato che le *"...conclusioni del verificatore..."* avrebbero *"...sostanzialmente confermato la*

correttezza delle modalità di misurazione seguite dalla commissione medica in sede concorsuale”!

Posto che, al contrario, sono state proprio le modalità di esecuzione poste in essere dalla Commissione concorsuale ad aver contribuito, in una con gli altri fattori di cui si è già detto e di cui si dirà, a rendere inattendibile la misura della percentuale erroneamente riscontrata in sede concorsuale, posto che, così come ribadito dal Dr. ... nella recente relazione del **19.04.2023** e già condiviso dalla Commissione verificatrice: ***“Il test del 10.06.2022...è stato senza dubbio inficiato, oltre che da una mancata ed adeguata fase di preparazione preliminare, da uno o più fattori ambientali e/o procedurali...”***.

III.a) Sulla scorta di quanto sin qui esposto emerge in tutta evidenza l’erroneità dell’iter logico argomentativo di cui alla sentenza appellata, ciò dal momento che, contrariamente rispetto a quanto statuito dal TAR di Roma, nel caso di specie si era e si è in presenza proprio di quella “pluralità” di elementi ***“...concretamente idonei a far dubitare dell’attendibilità del giudizio espresso in sede concorsuale”***.

Lo stesso TAR ha errato nel non avvedersi che, tali “ulteriori elementi”, erano e sono innegabilmente presenti nel caso di specie, tanto alla luce del fatto che, come visto, oltre e al di là dell’erronea misurazione, la Commissione di concorso ha sicuramente omesso di porre in essere tutte quelle corrette metodologie che, da protocollo medico, devono essere osservate ai fini di una precisa esecuzione (così come rilevato tanto dal Dr. ... nell’ambito di entrambe le proprie relazioni e, peraltro, espressamente condiviso dall’Organo verificatore, tanto dal Dr. ..., dell’ASL LE, con la propria dichiarazione del 19.10.2022).

Cosicchè, non v’è dubbio che, nel caso di specie – essendosi in presenza di una pluralità di elementi – il TAR di Roma avrebbe dovuto necessariamente ravvisare il travisamento dei fatti, l’illogicità manifesta e, *funditus*, la radicale inattendibilità della misurazione sulla scorta della quale, la stessa Commissione, formulò l’illegittimo giudizio di non idoneità nei confronti di A. R., le cui risultanze non hanno trovato poi riscontro agli esiti della Verificazione.

ISTANZA CAUTELARE DI SOSPENSIVA

L’appellante formulava domanda cautelare osservando che:

Il *fumus boni iuris* è sorretto dai motivi di ricorso.

Il danno, grave ed irreparabile, è *in re ipsa* posto che – in esecuzione delle erronee statuizioni contenute nella sentenza gravata – la perdurante efficacia dei provvedimenti impugnati in primo grado, stante il giudizio di inidoneità illegittimamente reso, allo stato censurabilmente continuano a determinare la diretta esclusione dell’appellante dalla procedura concorsuale in questione e, pertanto, la sua mancata assunzione, nonostante l’intervenuto,

riconosciuto, superamento di tutte le prove del concorso, già determinanti la sua inclusione nella graduatoria, in posizione immediatamente utile per le relative assunzioni.

Il documento derivante al ricorrente è quindi indubbio, sia sotto l'aspetto professionale che sotto l'aspetto economico – già solo ove si consideri che lo stesso è ancora a carico della propria famiglia.

Sulla scorta di tanto, solo una tutela cautelare di sospensione della sentenza impugnata e, quindi, del provvedimento di esclusione consentirà la giusta riammissione di A. R. nella graduatoria di merito e, correlatamente, permetterà di dar seguito all'assunzione dello stesso, a cui gli accertamenti da ultimo effettuati in sede concorsuale erano all'uopo prodromici.

Circostanza, questa, che garantirebbe un'effettiva tutela giurisdizionale a fronte dell'accertamento dell'illegittimità dell'inidoneità comminata e, nel frattempo, che non gli sia preclusa, mercè l'occupazione in favore di terzi del relativo posto a lui, già a suo tempo, riconosciuto spettante.

P.Q.M.

VOGLIA

l'Ecc.mo Consiglio di Stato adito, accogliere il presente appello, unitamente all'istanza cautelare ivi contenuta, con l'annullamento e/o la radicale riforma, previa sospensione dell'efficacia, della sentenza n. 5932/2023 della Sezione Prima *Quater* del TAR di Roma e degli atti impugnati dal ricorrente in primo grado.

Con ogni ulteriore conseguenza di legge.

Ai fini del pagamento del contributo unificato di iscrizione a ruolo, si dichiara che la controversia verte in materia di pubblico impiego, è di valore indeterminabile e che pertanto lo stesso sarà corrisposto come per legge.

Roma, 03 luglio 2023

Prof. Avv. Ernesto STICCHI DAMIANI

La pubblicazione, per pubblici proclami, del surriportato sunto di ricorso in appello viene effettuata in esecuzione del (contestualmente pubblicato) decreto (Reg. Prov. Pres.) n. 947/2023, reso dal Consigliere Delegato della III Sezione del Consiglio di Stato nell'ambito del ricorso in appello R.G. n. 5639/2023, al fine di far conseguire la conoscenza legale da parte di tutti i soggetti controinteressati collocati nella graduatoria finale di cui al decreto del Ministero dell'Interno, Dipartimento dei Vigli del Fuoco, n. 55/2021.

Roma, 19 luglio 2023

Prof. Avv. Ernesto STICCHI DAMIANI